



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N. 34 del 29-06-2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2026

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventinove** del mese di **Giugno** a partire dalle ore **11:30**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta il SIG. EMANUELE MIRALLI, nella sua qualità di PRESIDENTE.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	SOCCIARELLI EMANUELA	Presente	8	LONGARINI AIRA	Presente
2	FABI ANNAMARIA	Presente	9	FIOCCHI GRAZIELLA	Presente
3	CORNIGLIA FRANCESCO	Assente	10	BRIZI ANGELO	Assente
4	FEDELE MARCO	Presente	11	PUDDU ELISABETTA	Assente
5	ATTI SIMONA	Presente	12	BENNI LUCA	Presente
6	MIRALLI EMANUELE	Presente	13	SACCONI ELEONORA	Assente
7	ROSI DECIMO	Presente			

PRESENTI: 9 – ASSENTI: 4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE.

Assume la presidenza il SIG. EMANUELE MIRALLI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE.

Constatato il numero legale degli interventi, il SIG. EMANUELE MIRALLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n. 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che la TARI nel Comune di Montalto di Castro:

- assume natura tributaria, in quanto non si è ancora realizzato il sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che permetterebbe l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d. Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO il DPR 158/1999 "Elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti" ovvero attraverso coefficienti indicativi di produttività di rifiuti per ciascuna categoria parametrando la tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile;

RICHIAMATA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 e il principio ivi contenuto del "*chi inquina paga*";

DATO ATTO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

CONSIDERATO che le indicazioni riportate nella deliberazione ARERA n.443/2019 e successive confermano l'utilizzo di parametri dettati dal D.P.R. n.158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

1. suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
2. determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale applicabili nel Comune di Montalto di Castro, in coerenza con i coefficienti di cui alle tabelle 1a, 2 per le utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb) e 3a°, 4a° per le utenze non domestiche (coefficienti Kc e Kd) del D.P.R. n. 158/1999;
3. le utenze domestiche sono suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti il nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 sottocategorie;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.p.r. n. 158/1999 che dispone che il Comune procede alla ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri di razionalità,

assicurando agevolazioni all'utenza domestica;

RICHIAMATI i seguenti atti ARERA:

- Deliberazione n. 397/R/rif del 05/08/2025 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”, riferito al periodo 2026-2029;
- Determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;

VISTO l'aggiornamento annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per gli anni 2026-2029 predisposto dal competente Settore VI e adottato dal Consiglio Comunale con propria preliminare deliberazione secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-3;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

PRESO ATTO che il suddetto PEF, validato dall'organo terzo validatore è pervenuto al Settore II in data 15/06/2026 con nota prot. n.18289 e ritrasmesso con nota prot. n. 19036 del 22/06/2026 seguito delle modifiche apportate in sede di validazione;

DATO ATTO che l'importo delle entrate tariffarie massime applicabili per il 2026 nel rispetto del limite della crescita è pari euro 3.496.409,00 di cui alla voce “*entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita*” come riportato nel citato PEF per l'anno 2026, di cui costi variabili riclassificati euro 2.120.825,00 e costi fissi riclassificati euro 1.375.584,00;

TENUTO CONTO che la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, prevede, al punto 4.5, che: “Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;

EVIDENZIATO pertanto che il valore del totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 come sopraindicato è pari a € **3.336.221,00** di cui € 2.120.825,00 per i costi variabili ed € 1.215.396,00 per i costi fissi;

ESAMINATE inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026,

DATO ATTO in applicazione delle “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026 l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti relativamente al Comune di Montalto di

Castro è complessivamente pari ad € 412,81/tonnellata

RITENUTO confermare per l'anno 2026 i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd all'interno del range di cui alla tabella 1a, 2 per le utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb) e 3a°, 4a° per le utenze non domestiche, allegato 1, del D.p.r. n. 158/1999 e di fissare una ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, ovvero imputazione del 60% dei costi alle utenze domestiche e del 40% dei costi alle utenze non domestiche;

RITENUTO altresì, al fine di assicurare un gettito previsionale del tributo TARI per il 2026 di euro **€ 3.336.221,00** di cui alla voce del PEF "*entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025*", di approvare le tariffe del tributo TARI 2026 nella misura risultante dall'allegato prospetto riassuntivo (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del D.P.R. 158/99 e della banca dati dei contribuenti;

DATO ATTO che trovano applicazione diretta le riduzioni previste per le utenze domestiche e non domestiche di cui al vigente Regolamento Comunale per la gestione della Tassa sui rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01/07/2020 e modificato con deliberazione n. 12 del 30/05/2023;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2026, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2025, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alle deliberazioni ARERA n. 363/2021 e n.389/2023/R/rif così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 1,9%
- coefficiente recupero della produttività: 0,31%
- coefficiente QL 0,0%
- coefficiente PG 0,0%
- coefficiente C116 0,0%
- coefficiente CRI ,0%
- parametro per la verifica del limite massimo di variazione annuale 1,59%
- limite di crescita massimo 1,0159%
- Crescita entrate prevista 2026/2025 1,0096 %

VISTE le deliberazioni Arera:

- n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*" con cui la ARERA ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- n. 133/R/rif del 01/04/2025 che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 la componente perequativa unitaria UR3a, pari a € 6,00 per utenza, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, componente perequativa destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, pari al 25%

della Tari dovuta;

- -n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

TENUTO CONTO inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti, compresa la UR3a di nuova istituzione;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 668 della legge n. 147/2013 dispone che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI in minimo 2 rate;

VISTO l'art. 26 della Deliberazione Arera n. 15/2022;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e successivi chiarimenti applicativi l'agevolazione deve essere riconosciuta nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno di ogni anno. Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale.

RITENUTO pertanto di stabilire le date di scadenza dei pagamenti Tari anno 2026 come segue:

- 1° rata 31/07/2026,
- 2° rata 30/09/2026,
- 3° rata 09/12/2026;

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata ovvero il 31/07/2026;

VISTO l'art.1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, calcolato nella misura percentuale deliberata dalla provincia

sull'importo del tributo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art.1, comma 683 della L.27/12/2013 n.147, che fissa il termine di approvazione delle tariffe della Tari (legate al PEF) entro il medesimo termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

DATO ATTO che il Comune di Montalto di Castro con deliberazione consiliare n.66 del 23/12/2025 ha approvato il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2026-2028;

CONSIDERATO CHE:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,

convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” e ss.mm.ii, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO, ai fini della determinazione delle tariffe già vigenti che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria cui al prot. 19477 del 24/06/2026 espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. agli atti del Settore II;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio Tributi-Suap e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, di approvare per l'anno 2026, le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) di cui all'art.1, comma 641 e seguenti, della L. 147/2013, riportate nell'allegato1) del presente atto e di approvare i coefficienti di adattamento e di produzione Ka, Kb, Kc, Kd, di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura riportata nell'allegato 2) applicati nei limiti del range previsto dal citato D.P.R. 158/1999 per l'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, entrambi allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. Di dare atto che sull'importo della TASSA RIFIUTI (TARI) deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura dell'aliquota del 5% salva diversa deliberazione della Provincia di Viterbo. Il tributo provinciale è sommato alla TARI;

3. Di dare atto inoltre che devono essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- € 6,00 euro/utenza per la componente UR3a,

4. di dare atto che trovano applicazione diretta le riduzioni previste per le utenze domestiche e non domestiche di cui al vigente Regolamento Comunale per la gestione della Tassa sui rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2023;

5. di stabilire che gli avvisi di pagamento prevedano il pagamento in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata 31/07/2026,
- 2° rata 30/09/2026,
- 3° rata 09/12/2026;

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata ovvero il 31/07/2026;

6. di dare atto che con le tariffe approvate con il presente provvedimento è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026 così come risultante dal piano finanziario per la gestione del servizio rifiuti validato e adottato dal Consiglio Comunale con propria preliminare deliberazione;

7. di dare atto che il presente atto deliberativo sarà trasmesso entro il 14/10/2026 al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13 comma 15-ter del D.L. n. 201/2011;

8. di dare altresì atto che la presente deliberazione acquista efficacia dalla data di pubblicazione effettuata sul portale del federalismo fiscale entro il 28/10/2026; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine 14/10/2026, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale come previsto dall'art. 13 comma 15 ter;

9. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Procedutosi alla votazione per appello nominale, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti favorevoli n.8, contrari n.==, astenuti n. 1 (Benni).

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n.8, contrari n.==, astenuti n. 1 (Benni), resi in forma palese per appello nominale, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del SETTORE VII sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 22-06-
2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA – PERSONALE – TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 22-06-
2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FABIOLA SCAGLIONE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to SIG. EMANUELE MIRALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal:

|| poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|X| - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARCELLO SANTOPADRE